



## COMUNE DI PARMA SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE N. **GC-2018-33** DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA  
**07/02/2018**

L'anno 2018, questo giorno Sette (07) del mese di Febbraio alle ore 10:10 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Andrea Ravagnani.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 9 componenti di Giunta di cui appresso:

PIZZAROTTI FEDERICO	PRESENTE
BOSI MARCO	PRESENTE
ALINOVIC MICHELE	PRESENTE
BENASSI TIZIANA	PRESENTE
CASA CRISTIANO	PRESENTE
FERRETTI MARCO	PRESENTE
GUERRA MICHELE	PRESENTE
PACI NICOLETTA LIA ROSA	PRESENTE
ROSSI LAURA	PRESENTE
SELETTI INES	ASSENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (**deliberazione GC-2018-33**) e reca l'oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

**Oggetto:** Atto di indirizzo inerente la definizione delle modalità di realizzazione ed i termini di collaudo delle opere di urbanizzazione connesse ai progetti di trasformazione urbana -APPROVAZIONE - I.E.

## Comune di Parma

Proposta n. 2017-PD-4165 del 12/12/2017

**OGGETTO:** Atto di indirizzo inerente la definizione delle modalità di realizzazione ed i termini di collaudo delle opere di urbanizzazione connesse ai progetti di trasformazione urbana APPROVAZIONE - I.E.

### LA GIUNTA COMUNALE

#### Premesso

- **che** la strumentazione urbanistica vigente (PSC, POC e RUE) stabilisce che le aree di espansione o di riqualificazione, che prevedono un progetto di trasformazione complesso con il contestuale reperimento di aree per dotazioni di standard e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione, siano attuate attraverso Piani Urbanistici Attuativi (PUA) e Permessi di Costruire Convenzionati (PCC);
- **che** la suddetta attuazione è vincolata, rispettivamente ai sensi dell'art. 28 della L.1150/1942 e dell'art. 28.bis del DPR 380/2001, alla stipula di una convenzione che disciplini le modalità e i termini di realizzazione delle opere pubbliche del comparto prevedendo al contempo la presentazione di idonee garanzie fideiussorie;

**Evidenziato** che le modalità di realizzazione ed i termini di collaudo delle opere di urbanizzazione disciplinate dalle convenzioni attualmente in uso dal Comune di Parma prevedono:

- ✓ **che** gli interventi edilizi e le opere pubbliche siano attuabili entro 10 anni dall'approvazione/rilascio del progetto urbanistico, subordinando il collaudo finale delle opere, e la conseguente presa in carico da parte dell'Amministrazione, all'avvenuta ultimazione delle totalità delle opere medesime;
- ✓ **che**, a fronte di tale previsione temporale inerente il termine di collaudo finale, è tuttavia consentito procedere alla certificazione di funzionalità e collaudabilità delle opere pubbliche per parti al fine di poter presentare la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità (SCEA) e poter pertanto consentire l'utilizzo di singoli edifici;
- ✓ **che** il certificato di funzionalità e collaudabilità può essere attualmente dichiarato anche in carenza della realizzazione del tappeto d'usura per strade e parcheggi, della sistemazione delle aree verdi e della realizzazione delle opere fuori comparto non strettamente connesse al singolo intervento edilizio, mantenendo in capo ai soggetti attuatori del comparto la gestione e la manutenzione delle aree e delle opere fino al conseguimento del certificato di collaudo definitivo di tutte le opere da realizzare;

## Verificato

- **che** la disciplina convenzionale prima sinteticamente richiamata ha garantito una efficace gestione dei termini attuativi dei comparti negli anni in cui le opere, sia pubbliche sia private, venivano realizzate tempestivamente e di conseguenza veniva terminata, collaudata e presa in carico la totalità delle opere pubbliche dei piani;
- **che** la crisi economica che ormai da anni ha investito l'Italia e colpito in particolare il settore dell'edilizia, ha determinato una stagnazione del mercato immobiliare ed una conseguente e consistente dilatazione temporale dei termini di attuazione delle trasformazioni urbanistiche previste dai PUA o dai PCC;
- **che** il protrarsi dei termini di ultimazione degli interventi di urbanizzazione dei comparti ma al contempo la possibilità, così come disciplinato dalle convenzioni, di procedere alla certificazione di funzionalità e collaudabilità delle opere di urbanizzazione per parti al fine di poter presentare la SCEA e poter pertanto consentire l'ultimazione e l'utilizzo di singoli edifici, ha determinato disagi per i cittadini che hanno cominciato ad abitare i quartieri con i lavori ancora in corso (quando non addirittura fermi) e spesso l'insorgere di situazioni di degrado connesse ad una cattiva gestione e manutenzione delle aree e delle opere pubbliche ancora da completare, la cui responsabilità è in capo al soggetto attuatore e lottizzante;
- **che** tale situazione (quartieri parzialmente abitati e con opere pubbliche non ultimate), pur non determinando una diretta responsabilità dell'Amministrazione per quanto attiene la gestione e la manutenzione delle aree e delle opere, dall'altro non sottrae la stessa dalla responsabilità amministrativa di esercitare il proprio ruolo di salvaguardia dell'igiene e del decoro pubblico e dalla responsabilità etica e politica di tutelare i propri cittadini assicurando loro il diritto a risiedere in quartieri dotati di una dignitosa qualità urbana e dei servizi, in attesa che tutte le opere vengano completate e conseguentemente collaudate e prese in carico;

**Considerato che** la legislazione nazionale e regionale, ha introdotto diverse e successive disposizioni che, se da una parte è finalizzata a sostenere il settore edile, dall'altra determina una consistente dilazione temporale dei termini di ultimazione delle opere, degli interventi e delle convenzioni urbanistiche di comparto. E' il caso:

- del "*Decreto del Fare*" (D.L. 69/2013 convertito con la legge n. 98 del 9 agosto 2013) che introduce, tra le altre, la possibilità di chiedere il certificato di agibilità anche per singole porzioni edilizie o unità immobiliari, la proroga di due anni ai termini di inizio e di fine lavori dei PDC, delle DIA e delle SCIA, nonché la proroga di tre anni dei termini di validità delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (art. 30 comma 3-bis) stipulate sino al 31 dicembre 2012;
- dello "*Sblocca Italia*" (D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014) che introduce, all'art. 17 tra le altre *misure per il rilancio dell'edilizia*, la possibilità di proroga dei termini di validità (inizio e fine lavori) dei PDC, e la possibilità di prevedere che l'attuazione dei piani di lottizzazione possa avvenire per

stralci funzionali e per fasi e tempi distinti appositamente disciplinati nell'ambito della convenzione urbanistica (modifiche all'art. 28 della L. 1150/1942);

- della Legge Regionale 23 giugno 2017 n. 12 che introduce sia per la SCIA (art.16), sia per il PDC (art. 19), la possibilità di prorogare anche più volte sia il termine di inizio sia quello di ultimazione dei lavori;

#### **Rilevato:**

- **che** l'Amministrazione, nelle linee programmatiche di mandato, ha posto al centro della propria azione la "*Città delle Persone*" e si è data pertanto l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini anche attraverso la qualità degli spazi pubblici e la sicurezza ed il decoro dei quartieri (sia centrali che periferici) in cui gli stessi vivono e lavorano;
- **che** le aree soggette a PUA o PCC rivestono un ruolo decisivo nel processo di trasformazione urbana in quanto i Piani Urbanistici sono gli strumenti attraverso i quali possono essere sviluppate, promosse ed orientate le politiche di trasformazione mirate alla valorizzazione della qualità dello spazio urbano nel suo complesso;
- **che** i suddetti strumenti, oltre a tradurre dettagliatamente le previsioni e le prescrizioni degli strumenti urbanistici sovraordinati, consentono di realizzare, in coerenza agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, interventi volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rendere più vivibili i quartieri di nuova realizzazione e quindi la città intera;

**Considerato che** le disposizioni attuative contenute nelle convenzioni attualmente in uso, non risultano più sufficienti a garantire il perseguimento degli obiettivi prima richiamati, in quanto, con la contingente difficoltà che hanno gli operatori nel portare a compimento l'attuazione dei comparti (PUA e PCC) in tempi brevi, viene sensibilmente procrastinato il termine di completa realizzazione delle opere di urbanizzazione e, di conseguenza, la loro piena fruibilità da parte degli abitanti che comunque possono andare a vivere nei nuovi quartieri anche prima della loro ultimazione;

**Ritenuto pertanto** necessario che le convenzioni attuative dei PUA e dei PCC:

- ✓ vengano adeguate alle più recenti disposizioni legislative nazionali e regionali, aggiornandone i contenuti attualmente utilizzati, anche al fine di rispondere in modo maggiormente coerente alla mutata situazione di mercato del settore dell'edilizia;
- ✓ prevedano che le opere di urbanizzazione siano ultimate, eventualmente anche per stralci funzionali, collaudate e prese in carico dall'Amministrazione prima che i cittadini possano abitare i nuovi quartieri;
- ✓ specifichino che la SCEA di un lotto o di un edificio (o parte di esso) non possa essere presentata qualora non siano state ultimate e collaudate le opere pubbliche del comparto, ovvero dello stralcio attuativo/funzionale a cui appartiene il lotto o l'edificio per il quale si intende presentare la SCEA;

## Osservato:

- **che** le recenti disposizioni nazionali (Decreto “Sblocca Italia”) e la disciplina attuativa comunale (art. 12 comma 12 delle NTA di POC) consentono che l’attuazione dei piani di lottizzazione (PUA o PCC) possa avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti appositamente disciplinati nell’ambito della convenzione urbanistica;
- **che** il D.lgs n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici, ed il D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, disciplinano le modalità di realizzazione e collaudo delle opere pubbliche;
- **che** la suddetta normativa, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera e del D.lgs n. 50/2016, si applica, tra gli altri, ai “lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'[articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), e dell'[articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150](#), ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione”;

**Rilevato in particolare che** la prima richiamata normativa in materia di collaudi di opere pubbliche stabilisce che:

- il collaudo finale debba avere luogo non oltre 6 mesi dall’ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell’opera, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno (ex art. 102 del Codice);
- il certificato di collaudo abbia carattere provvisorio e assuma carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (ex art. 102 del Codice);
- qualora l’A.C. abbia necessità di occupare od utilizzare parte delle opere di urbanizzazione prima che intervenga l’emissione del certificato di collaudo finale, si possa procedere alla presa in consegna anticipata delle opere di cui l’Amministrazione abbia necessità (ex art. 230 del Regolamento);

**Valutata** pertanto l’opportunità di fornire agli uffici delle indicazioni univoche e rispondenti agli obiettivi dell’Amministrazione in ordine alle modifiche da introdurre nelle convenzioni urbanistiche, con la finalità di garantire tempi e modi certi di realizzazione delle opere di urbanizzazione nell’interesse dei cittadini ed al fine di rendere i contenuti delle stesse maggiormente coerenti con la normativa di settore prima richiamata, e di avvalersi delle disposizioni specifiche inerenti le “*misure per il rilancio dell’edilizia*” contenute nel decreto “Sblocca Italia”.

**Evidenziato che** la schematizzazione delle modifiche alle convenzioni attuative sono dettagliatamente specificate nel **Documento di sintesi** allegato informaticamente alla presente deliberazione sotto la **lettera A**, per formarne parte integrante e sostanziale, e vengono di seguito sinteticamente richiamate:

1. le opere di urbanizzazione, laddove il progetto di PUA o di PCC lo consenta, possano essere realizzate per stralci autonomi e funzionali alla realizzazione dei

lotti privati, prevedendo, per ciascuno stralcio, il sezionamento di reti, impianti ed opere, al fine di un'agevole presa in carico da parte dell'A.C.;

2. la SCEA (ex Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità) di un lotto o di un edificio (o parte di esso) possa essere presentata soltanto a seguito dell'avvenuta emissione del collaudo finale (e la conseguente presa in carico delle relative aree da parte dell'A.C.) dello stralcio delle opere di urbanizzazione funzionale al lotto per il quale si presenta SCEA;
3. il certificato di collaudo finale venga emesso, anche per stralci, entro 6 mesi dalla raccomandata a firma dei concessionari attestante l'avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione relativi allo stralcio stesso;
4. il contributo stabilito per la compensazione della città pubblica e l'indennizzo del credito edilizio relativo alla perequazione, il cui pagamento, ai sensi di quanto previsto dagli accordi ex art. 18 della L.R. 20/2000 sottoscritti per ciascun sub ambito deve essere versato al momento del collaudo delle opere di urbanizzazione di comparto, sia liquidato all'A.C. prima dell'emissione del Certificato di Collaudo Finale relativo al primo stralcio funzionale delle opere di urbanizzazione;
5. il 20% della fidejussione a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione possa essere svincolato non prima di 24 mesi dall'emissione del collaudo finale (36 nel caso delle opere a verde), periodo necessario anche per la verifica delle opere, al fine di accertarne il soddisfacente funzionamento e l'assenza di danni;
6. qualora l'A.C. abbia necessità di occupare od utilizzare parte delle opere di urbanizzazione prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo finale, si possa procedere alla presa in consegna anticipata delle opere di cui l'Amministrazione ha necessità secondo le disposizioni disciplinate dall'art. 230 del DPR 207/2010;

#### **Preso atto che:**

- ✓ la Legge n. 106/2011 di conversione del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 – “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia”, all'art. 5 comma 13 lettera b) stabilisce che nelle Regioni a statuto ordinario “i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale”;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1281/2011 avente ad oggetto “Indicazioni applicative in merito alle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. n. 70/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2011, in materia di titoli abilitativi edilizi e riqualificazione incentivata delle aree urbane”, prende atto della disposizione derogatoria inerente la competenza generale del Consiglio Comunale in tema di piani urbanistici definita dall'art. 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.267/2000 introdotta dalla legge statale, e ne rileva la coerenza con le previsioni legislative regionali sul procedimento di approvazione dei PUA conformi al POC (art. 35 della L.R. 20/2000);
- ✓ lo schema di convenzione relativo a ciascun Piano Urbanistico Attuativo conforme al POC viene approvato di volta in volta dalla Giunta Comunale unitamente al progetto urbanistico, dettagliando in quella sede dati tecnici e aspetti specifici;

- ✓ l'approvazione di eventuali varianti a Piani Urbanistici Attuativi conformi al POC, ancorché precedentemente approvati dal Consiglio Comunale unitamente al relativo schema di convenzione in quanto comportavano contestuale variante al POC, risulta essere comunque di competenza della giunta comunale;
- ✓ alla luce delle disposizioni prima richiamate, sono pertanto attribuite alla Giunta Comunale anche le competenze inerenti l'approvazione delle modifiche alle convenzioni attuative inerenti PUA già approvati (sia dalla Giunta sia dal Consiglio) ma non ancora sottoscritte;
- ✓ con atto di Giunta Comunale n. 70 dell'11/02/2013 è stato approvato lo schema di convenzione attuativa inerente i Permessi di Costruire Convenzionati demandando alle competenze del Dirigente del SUEI/SUAP la responsabilità di approvare con Determinazione Dirigenziale i contenuti delle convenzioni per i singoli interventi (o loro varianti);

**Ritenuto opportuno stabilire** che le modifiche oggetto del presente atto di indirizzo siano sicuramente introdotte:

- nelle convenzioni relative ai progetti di PUA per i quali non siano ancora decorsi interamente i termini di deposito e comunque qualora non sia stato ancora concluso il procedimento di controdeduzione preordinato all'approvazione;
- nelle convenzioni modificative inerenti progetti di variante a PUA qualora non sia ancora dato corso alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ovvero qualora i soggetti attuatori e l'Amministrazione concordemente ravvisino l'opportunità di avvalersi della nuova disciplina di attuazione e collaudo per stralci;
- nelle convenzioni relative a progetti urbanistici attuabili attraverso PCC qualora non sia stata ancora conclusa l'istruttoria tecnica e non sia stato ancora emesso il relativo provvedimento di rilascio;

**Ritenuto altresì opportuno**, in coerenza al principio di efficacia ed efficienza che deve guidare l'azione amministrativa, valutata la natura delle modifiche convenzionali di che trattasi, delle quali è evidente la ricaduta positiva in ordine al miglior perseguimento dell'interesse pubblico, e verificata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'approvazione di eventuali atti modificativi di convenzioni attuative precedentemente approvate, stabilire che le modifiche oggetto del presente atto di indirizzo, previo ottenimento del consenso da parte del soggetto interessato, siano introdotte anche:

- in sede di stipula nelle convenzioni urbanistiche approvate ma non ancora sottoscritte previa determina dirigenziale di recepimento e coordinamento del testo approvato alle specificazioni esplicitate nel Documento di sintesi Allegato sotto la lettera A, al fine di conformarne i contenuti e le disposizioni;
- in sede di stipula nelle convenzioni relative a progetti urbanistici attuabili attraverso PCC qualora, in analogia a quanto stabilito per i PUA, ancorché sia già stato rilasciato il titolo edilizio non sia ancora stata sottoscritta la convenzione attuativa; anche in questo caso le specificazioni esplicitate nel Documento di sintesi Allegato sotto la lettera A, verranno introdotte, previa determina dirigenziale di recepimento e coordinamento nel testo originario, al fine di conformarne i contenuti e le disposizioni;

**Atteso che** la nuova legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, all'art. 4 comma 4, disciplina i termini e le procedure connesse all'attuazione delle previsioni disciplinate dal PSC, POC e RUE vigenti, richiamando in tal caso la vigenza delle disposizioni stabilite dalla L.R. 20/2000;

**Dato atto** la presente deliberazione è stata istruita dall'ing. Dante Bertolini, Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Responsabile del Procedimento;

**Visto** il decreto del Sindaco di Parma DSFP/2017 n. 77 prot. n. 267510 del 29.12.2017 che proroga al 31.03.2018 gli incarichi dirigenziali in essere già prorogati fino al 31.12.2017 con decreti DSFP/2017 n. 31 prot. n. 143020 del 30.06.2017 e DSFP/2017 n. 55 prot. n. 206071 del 29.09.2017 e, tra questi, il decreto DSFP/2016 n. 34 prot. n. 68485 del 01.04.2016 che conferma, all'ing. Dante Bertolini, l'incarico di dirigente titolare della struttura di livello dirigenziale denominata "Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio" già assegnato con decreto DSFP/2014/71 - prot. n. 241961 del 24.12.2014;

**Preso atto** che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Acquisito** l'allegato parere favorevole del Dirigente del Servizio Edilizia Privata- SUAP, arch. Tiziano Di Bernardo;

**Acquisito** l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

**Acquisito** il parere di conformità di cui all'art. 70, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

**Ravvisata** la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di consentire agli uffici di dar seguito quanto prima ai nuovi indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale e procedere pertanto con sollecitudine ad assumere gli atti amministrativi conseguenti;

## **DELIBERA**

- 1 di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 di fornire agli uffici indicazioni univoche e rispondenti agli obiettivi dell'Amministrazione in ordine alle modifiche da introdurre nelle convenzioni



urbanistiche dei PUA e dei PCC con la finalità di garantire tempi e modi certi di realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'interesse dei cittadini;

- 3 di specificare che la schematizzazione delle modifiche alle convenzioni attuative sono dettagliatamente specificate nel **documento di sintesi** allegato informaticamente alla presente deliberazione sotto la **lettera A**, a formarne parte integrante e sostanziale, e sono sinteticamente evidenziate nelle premesse del presente atto;
  
- 4 di prendere atto di quanto esplicitato nelle premesse in ordine alle competenze della Giunta Comunale in materia di approvazione e modifica dei PUA conformi al POC (o a loro modifica) e delle relative convenzioni attuative, nonché in materia di definizione dei contenuti delle convenzioni attuative dei PCC;
  
- 5 di stabilire che le modifiche come specificate nel presente atto di indirizzo siano introdotte:
  - nelle convenzioni relative ai progetti di PUA per i quali non siano ancora decorsi interamente i termini di deposito e comunque qualora non sia stato ancora concluso il procedimento di controdeduzione preordinato all'approvazione;
  - nelle convenzioni modificative inerenti progetti di variante a PUA qualora non si sia ancora dato corso alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ovvero qualora i soggetti attuatori e l'Amministrazione concordemente ravvisino l'opportunità di avvalersi della nuova disciplina di attuazione e collaudo per stralci;
  - nelle convenzioni relative a progetti urbanistici attuabili attraverso PCC qualora non sia stata ancora conclusa l'istruttoria tecnica e non sia stato ancora emesso il relativo provvedimento di rilascio;
  
- 6 di stabilire altresì, in coerenza al principio di efficacia ed efficienza che deve guidare l'azione amministrativa, valutata la natura delle modifiche convenzionali di che trattasi, delle quali è evidente la ricaduta positiva in ordine al miglior perseguimento dell'interesse pubblico, e verificata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'approvazione di eventuali atti modificativi di convenzioni attuative precedentemente approvate, che le modifiche oggetto del presente atto di indirizzo, previo ottenimento del consenso da parte del soggetto interessato, siano introdotte anche:
  - in sede di stipula nelle convenzioni urbanistiche approvate ma non ancora sottoscritte, previa determina dirigenziale di recepimento e coordinamento del testo approvato alle specificazioni esplicitate nel Documento di sintesi

Allegato sotto la lettera A, al fine di conformarne i contenuti e le disposizioni;

- in sede di stipula nelle convenzioni relative a progetti urbanistici attuabili attraverso PCC qualora, in analogia a quanto stabilito per i PUA, ancorché sia già stato rilasciato il titolo edilizio non sia ancora stata sottoscritta la convenzione attuativa; anche in questo caso le specificazioni esplicitate nel Documento di sintesi Allegato sotto la lettera A, verranno introdotte, previa determina dirigenziale di recepimento e coordinamento nel testo originario, al fine di conformarne i contenuti e le disposizioni;
- 7 di dare mandato agli uffici affinché assicurino alla presente deliberazione la massima diffusione anche attraverso la pubblicazione della stessa sui siti istituzionali;
- 8 di dare atto:
- che la presente deliberazione è stata istruita dall'ing. Dante Bertolini, Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Responsabile del procedimento, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti di gestione successivi, ivi compreso l'eventuale adozione del provvedimento finale;
  - che è stato acquisito parere favorevole del Dirigente del Servizio Edilizia Privata- SUAP, arch. Tiziano Di Bernardo;
  - che il Dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico-amministrativa ha attestato, sotto la sua responsabilità, che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 9 di prendere atto che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 10 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di consentire agli uffici di dar seguito quanto prima ai nuovi indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale e procedere pertanto con sollecitudine ad assumere gli atti amministrativi conseguenti.

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

P.D. n. 2017-PD-4165 del 12/12/2017

**PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000**

Sulla proposta n. 2017-PD-4165 del 12/12/2017 del Settore SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:

Atto di indirizzo inerente la definizione delle modalità di realizzazione ed i termini di collaudo delle opere di urbanizzazione connesse ai progetti di trasformazione urbana.  
APPROVAZIONE - I.E.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l'atto medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è soggetto all'attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato  
(estremi del firmatario in calce alla pagina)



*DELIBERAZIONE N. GC-2018-33 DEL 07/02/2018*

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo [www.comune.parma.it](http://www.comune.parma.it).

IL SEGRETARIO GENERALE  
RAVAGNANI

IL SINDACO  
PIZZAROTTI